



Unione dei Comuni della Media Valle Camonica *Civiltà delle Pietre*

c/o Municipio di Capo di Ponte – Via Stazione n. 15 – 25044 Capo di Ponte (BS)

C.F. 90020920170 – P.Iva 03253150985 Tel. 0364/42001 Fax 0364/42571

info@unionemediavallecamonica.bs.it unione.mediavallecamonica@pec.regione.lombardia.it

DETERMINAZIONE **Area vigilanza** **N. 81 / AV DEL 22/07/2026**

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER PROVE DI TIRO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE – ANNO 2026.

IL RESPONSABILE DELL' Area vigilanza

VISTO Art. 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VISTI E RICHIAMATI:

- Il Decreto Presidenziale n. 04 del 10 giugno 2024, di nomina del Responsabile dell'Area di Vigilanza dell'Unione dei Comuni Media Vallecamonica "Civiltà delle Pietre";
- Deliberazione dell'Assemblea n. 25 del 23/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;

CONSIDERATO che con Deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 18.01.2012 si costituiva l'Ufficio Unico di Polizia Locale e si stipulava apposita Convenzione tra i Sindaci dei Comuni dell'Unione della Media Valle Camonica per la disciplina di ogni aspetto riferito alla singola unità organizzativa;

DATO CHE si rende necessario procedere annualmente all'effettuazione delle prove di tiro obbligatorie per gli ufficiali e gli agenti appartenenti al 'Ufficio Unico di polizia Locale;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del [d.lgs. 36/2023](#) prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che prescrive di indicare il fine che con il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire:
 - permettere agli appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale l'effettuazione delle prove di tiro annualmente obbligatorie;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali:
 - fornitura del servizio di prove di tiro;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base:
- d) affidamento diretto ad un fornitore qualificato ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023.

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di importo inferiore ad €.140.000 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 50 comma 1 lettera b) e nell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. n°36/2023 e s.m.i.:

- art. 50 c. 1. *"Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*
- *b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";*
- art.18 c.1. *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto";*

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RILEVATO altresì che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Ente può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

PRECISATO che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione;

DATO ATTO che, come previsto dalle Linee Guida n. 4 si è proceduto alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica dell'autodichiarazione che attesta che la ditta individuale svolge attività di impresa senza dipendenti e pertanto non è soggetta all'iscrizione INAIL - senza rilevare iscrizioni pregiudizievoli o sussistenza di irregolarità contributive;

RITENUTO opportuno, in considerazione della specialità del bene di cui trattasi, di rivolgersi per tale fornitura alla ditta TIRO A SEGNO NAZIONALE Sezione di Breno con sede in 25043 Breno (BS) - via Garibaldi n. 21 – C.F. 9000160177 - P. IVA 02747390983, ditta idonea, attrezzata, preparata e con esperienza in servizi analoghi e, pertanto, abile all'affidamento dell'incarico poc'anzi citato;

VISTO il preventivo, protocollo n. 1570 del 22/07/2026, relativo alle prove di tiro che il personale dell'Ufficio Polizia Locale dovrà sostenere per l'anno 2026 in base alla normativa vigente, che prevede una spesa complessiva di € 420,00 per 2 agenti;

VERIFICATO che il prezzo offerto per la procedura in oggetto risulta congruo in relazione ai prezzi correnti di mercato e soddisfa le esigenze dell'Ente;

CONSIDERATO che:

- l'art. 49 comma 6 del d.lgs. 36/2023 che prevede che il principio di rotazione può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
 - il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
 - l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo,
-

l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

VERIFICATO altresì che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare alla ditta TIRO A SEGNO NAZIONALE Sezione di Breno con sede in 25043 Breno (BS) - via Garibaldi n. 21 – C.F. 9000160177 - P. IVA 02747390983 la fornitura in parola per un importo di € 420,00 (esente IVA) per l'anno 2026, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO pertanto di impegnare la somma di € 420,00 (esente IVA);

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo di gara) acquisito presso il sito dell'ANAC è BC7A49B971;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DATO ATTO del proprio parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di [diritto di accesso](#) ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;

- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta TIRO A SEGNO NAZIONALE Sezione di Breno con sede in 25043 Breno (BS) - via Garibaldi n. 21 – C.F. 9000160177 - P. IVA 02747390983 la fornitura in parola per un importo di € 420,00 (esente IVA) per l'anno 2026, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

di impegnare la somma di € 420,00 (esente IVA) al codice e capitolo del Bilancio di Previsione 2026-2028 indicati in calce al presente provvedimento;

di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2026;

di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per l'apposizione del visto di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153.5 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente lesa, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Brescia, al quale è

possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

IL RESPONSABILE DELL'Area vigilanza
Surpi Michela *

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Il Segretario
Scelli Paolo